

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N.di prot. 8688

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione alloggi in
locazione semplice-Legge 640 -

Brindisi, li

11 NOV 1961

Al Sig.

Via

Putignano Unione
Al Caffarelli
Franc. Font.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per
la Legge 640, Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile,
di proprietà dello Stato, sito in Via per Taranto - 645 Lotto 14
Scala A Int. 6

Detto Alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 5

La S.V., pertanto, dovrà presentarsi al Funzionario di que-
sto Istituto che il giorno 15 NOV 1961 dalle ore 9 alle ore 12
sarà presso la palazzina da consegnare.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello
allegato bollettino di C/C postale, il versamento della somma, di Li r e
£. 15.620- come appresso dovuta: 10 NOV 1961 10 DIC 1961

a) - mensilità di fitti e servizi dal al

£. 535 vano x vani 5 £. 2675-

b) - canone consumo acqua normale " 500

c) - contributo nelle spese di illuminazione alle
scale £. 150-

d) - I.G.E. 3% su a) £. 80-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3405-

e) - deposito cauzionale (pari a tre mensilità di fitto " 10215-

f) - deposito spese contrattuali " 2000-

Totale £. 15620-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora
di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi, sarà dichiarata rinunciataria dell'al-
loggio.

IL PRESIDENTE

(Comm. Ubaldo G. VALLARINO)



*Boll. n° 448
del 20-11-61
£ 15.620*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---o---

Prot. n° 1818

Uff. Amm.vo

OGGETTO: Invio contratto
di locazione.-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brindisi, li 3 MAR. 1962

Al Sig. Luigi Bruno Bianchi
Via San Rocco civ. 5 - 70100 Bari 1/6
Francesco Fontana

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunziant ^e (3) ed il

Stg. PUTIGNANO EMANUELE

..... convenzioni che (4) hanno avuto
10 - 8 19⁶³
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 6/A del 1° lotto

Designazione delle cose locate :

di Case Popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA (640)

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2675 mensili anticipate 32100

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1040

Non censiti in catasto

Fatta la presente denunzia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1922, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 63

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denunzia, addì 29 AGO 1963 19 al N. 8864

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocento

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTA

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.